118067

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
Reg.ne Prev. n. 1407
09 NOV 2018
IL MAGISTRATO

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed, in particolare,l'art. 4, comma 1, che dispone che agli organi di governo spettano, tra l'altro, la definizione di direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, recante "Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze";

VISTO il decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, che regolamenta l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, che individua e determina le attribuzioni dei uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni ed integrazioni ;

CONSIDERATO che l'art. 4 del regolamento (UE) n. 2016/679 qualifica, come «titolare del trattamento»: "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali" e come «responsabile del trattamento»: "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento";

CONSIDERATO che il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 4, riserva agli organi di governo l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e l'adozione degli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

RITENUTO, pertanto, che spetta al Ministro, in quanto organo di governo, l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico amministrativo e ai dirigenti l'attività di gestione;

RITENUTO che il Ministero dell'economia e delle finanze, titolare del trattamento di dati personali, agisce attraverso i propri organi tramite i dirigenti che in tali organi sono incardinati;

CORTE DEI CONTI

[redacted]

RITENUTO che l'applicazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali è riservata ai dirigenti e ai capi di strutture, che vi provvedono con proprie determinazioni ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

RITENUTO necessario individuare, in concreto, nell'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze i soggetti preposti all'esercizio delle funzioni del titolare del trattamento dei dati personali;

VISTA la nota del Capo di Gabinetto n. 4208 del 22/02/2018 con la quale è stato individuato il Responsabile della protezione dei dati del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la nota del Capo di Gabinetto n. 4661 del 01/03/2018 con la quale è stato tra l'altro istituito il Gruppo di lavoro interdipartimentale con funzioni di coordinamento delle attività dei dipartimenti e di approfondimento delle tematiche in materia di "privacy";

RITENUTO di attribuire al Responsabile della protezione dei dati del Ministero dell'economia e delle finanze la vigilanza sulla tenuta del Registro delle attività di trattamento del Ministero dell'economia e delle finanze;

SENTITI i Capi dei dipartimenti del Ministero,

Emana la seguente

DIRETTIVA

PREMESSA

Con l'entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche "Regolamento"), a far data dal 25 maggio 2018, sono previsti nuovi obblighi per i soggetti che trattano dati personali, ivi comprese le amministrazioni pubbliche e risulta modificato il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia protezione dei dati personali") per le parti in cui lo stesso risulti non compatibile con la nuova disciplina ivi prevista.

1. TITOLARITÀ DEL TRATTAMENTO

Il Ministero dell'economia e delle finanze, nelle articolazioni previste dall'art 25, comma 1, del D.Lgs n. 300/1999 e s.m.i. e dal DPR n. 227 del 2003 e s.m.i., è il titolare del trattamento dei dati personali.

In conformità all'assetto organizzativo del Ministero, il Capo di Gabinetto, per quanto riguarda gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro, e i Capi dipartimento, ciascuno per il rispettivo ambito di competenza, sono tenuti ad assicurare il rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di dati personali che incombono sul Titolare.

In tale contesto, tali soggetti sono tenuti a porre in essere misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire e dimostrare che il trattamento dei dati personali è effettuato conformemente alle disposizioni del Regolamento.

Il Capo di Gabinetto e i Capi dipartimento, ciascuno per il rispettivo ambito di competenza, individuano un referente per la privacy, che li supporti nelle funzioni di coordinamento e che costituisca punto di contatto con il Responsabile della protezione dati. Il referente per la privacy può eventualmente coincidere con i dirigenti che partecipano al Gruppo di lavoro di cui al successivo

paragrafo 6.

2. Soggetti designati per lo svolgimento di compiti e funzioni

Il Capo di gabinetto e i Capi dipartimento possono affidare specifici compiti e funzioni, connessi al trattamento dei dati, a dirigenti o a capi di strutture, che da essi dipendono, designandoli espressamente ed emanando apposite istruzioni.

I soggetti designati svolgono i compiti e le funzioni ad essi affidati nell'ambito delle proprie competenze per i trattamenti connessi ai processi di cui sono responsabili.

3. Responsabile esterno del trattamento

E' responsabile del trattamento la persona fisica o giuridica, estranea all'Amministrazione, che per le funzioni ad essa affidate tratta dati personali per conto del Dicastero. La sua funzione di responsabile discende da contratto o altro atto giuridico del Titolare del trattamento, anche per il tramite dei soggetti di cui al precedente paragrafo 1.

Nel contratto o altro atto giuridico può essere prevista la facoltà del Responsabile di ricorrere, previa autorizzazione, a sub-responsabili.

Il responsabile tratta i dati personali secondo le istruzioni ricevute dal Titolare del trattamento e assicura che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali "si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza" (ai sensi dell'art. 28, par.3, lett. b) Regolamento)

4. Autorizzati al trattamento

Personale interno

I dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati al trattamento dei dati personali in relazione alle competenze esercitate dai propri uffici nel rispetto delle misure e istruzioni adottate dall'Amministrazione. Essi assicurano che il personale assegnato all'ufficio abbia adeguata conoscenza delle modalità di trattamento dei dati personali e delle istruzioni impartite e vigilano sull'esatta osservanza delle misure adottate.

Il personale non dirigente in servizio presso il Ministero è autorizzato al trattamento dei dati personali nei limiti delle competenze attribuite all'ufficio o struttura di appartenenza. Sono fatte salve eventuali diverse determinazioni, volte a limitare il trattamento dei dati a determinati dipendenti.

Tutto il personale autorizzato al trattamento dei dati riceve dal Titolare del trattamento specifiche istruzioni con riferimento anche alle misure di sicurezza da rispettare nell'effettuazione delle operazioni di trattamento loro affidate.

Soggetti esterni all'Amministrazione

I soggetti esterni che prestano la loro attività in favore dell'Amministrazione devono essere espressamente autorizzati dal titolare al trattamento dei dati personali, e devono attenersi alle istruzioni ricevute ai sensi dell'art. 29 del Regolamento.

5. Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) è nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti di prima o seconda fascia del Ministero, opera in piena autonomia e indipendenza e riferisce al Ministro in relazione alle attività svolte.

I Dipartimenti assicurano la massima collaborazione al RPD fornendo il supporto, le informazioni e gli input essenziali per il miglior esercizio delle sue funzioni.

Il Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi, fornisce al RPD le risorse umane e strumentali necessarie per assolvere ai compiti ad esso assegnati, anche individuando personale con specifiche competenze giuridiche, informatiche, di analisi dei processi, di analisi del rischio, di cui il RPD potrà avvalersi.

Al RPD è garantito l'accesso ai dati personali e ai trattamenti del Ministero.

Oltre ai compiti stabiliti dal Regolamento, il RPD vigila sulla tenuta del Registro delle attività di trattamento e può emanare istruzioni al riguardo.

Il RPD detiene il Registro unico del Ministero composto dalle sezioni elaborate dai dipartimenti e dagli uffici di diretta collaborazione con il Ministro.

6. Gruppo di lavoro interdipartimentale.

E' istituto il "Gruppo di lavoro interdipartimentale per la privacy", composto da due rappresentanti per ogni singolo dipartimento e per gli uffici di diretta collaborazione, scelti tra dirigenti con adeguate competenze tecniche e giuridiche, che svolge funzioni di coordinamento e di raccordo tra le strutture ed il Responsabile della protezione dei dati.

Nell'ambito di tale Gruppo possono essere elaborati indirizzi comuni per l'applicazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali nell'ambito del Dicastero, anche finalizzati ad assicurare la omogeneità e la coerenza delle modalità di trattamento in processi analoghi.

Al Gruppo di lavoro partecipano anche i referenti per la privacy dipartimentali.

7. Registro delle attività di trattamento

E' istituito il Registro delle attività di trattamento dei dati del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Registro è unico, ha forma scritta, anche elettronica, ed è suddiviso in cinque sezioni, una per ogni dipartimento e una per gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, secondo un unico modello di compilazione per tutti i dipartimenti.

Il Capo di Gabinetto e i Capi dipartimento sono responsabili della tenuta del Registro, ciascuno per la sezione di propria competenza, e curano il tempestivo invio della copia dello stesso al Responsabile della protezione dei dati. Il registro viene costantemente aggiornato, inviando tempestivamente la copia aggiornata della sezione dello stesso, che sostituisce quella precedente, al Responsabile della protezione dei dati.

8. Formazione del personale

Al fine di promuovere la conoscenza dei principi in materia di privacy e di sensibilizzare il personale sulla rilevanza dei diritti tutelati dal vigente quadro normativo, è necessario

prevedere un piano di formazione mirato a fare acquisire al personale il livello di conoscenza della materia adeguato al proprio ruolo.

Tale piano di formazione costituisce una misura generale da adottare per garantire il corretto trattamento dei dati.

9. Disposizioni finali

Dall'attuazione della presente direttiva non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente direttiva è trasmessa agli organi di controllo secondo la normativa vigente.

03 OTT. 2018

[redacted]